



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “*stand alone*”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1-*quater*, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1-*quater*, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 55/15/2021 del 12 ottobre 2021, con cui la società Enel Produzione S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., alla modifica della Centrale termoelettrica di Assemini, sita nel Comune di Assemini (CA), mediante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (ESS) per un massimo di circa 40 MW in conformità al progetto presentato (istanza prot. ENEL-PRO 01/10/2019-14951 acquisita al prot. MiSE n. 21422 del 02.10.2019), nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, e nel rispetto del programma temporale dei lavori definito nel suddetto decreto;

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-06/04/2023-0006075, acquisita al prot. MASE n. 0054987 del 06.04.2023, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha comunicato formalmente l'avvio dei lavori di cui al Decreto n. 55/15/2021;

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-22/12/2023-0021514, acquisita al prot. MASE n. 0212320 del 27.12.2023, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto n. 55/15/2021, relativa alla realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico BESS



per un massimo di circa 40 MW presso la centrale termoelettrica di Assemini (CA), tramite varianti progettuali;

PRESO ATTO che, il progetto di variante, presentato con l'istanza del 27.12.2023, prevede, rispetto a quanto già autorizzato con Decreto n. 55/15/2021, le seguenti modifiche:

- ridefinizione della disposizione del sistema BESS, a valle dell'individuazione del fornitore del sistema;
- definizione dei sistemi antincendio (collegamento a rete esistente, vasche di raccolta acque antincendio, drypipe); (rif. parere favorevole dei VVF prot. n. 9613 del 9 maggio 2023);
- adozione di un generatore diesel d'emergenza da 50 kVA per l'alimentazione della sottostazione nell'area di stazione;
- definizione delle opere di utenza funzionali alla connessione alla Rete Elettrica Nazionale in accordo al preventivo di connessione ricevuto da Terna (prot. P20200046732-24/07/2020) ed accettato da Enel il 13/11/2020 sul Portale *MyTerna* (identificazione percorso del cavidotto AT, disposizione delle apparecchiature di Sottostazione e relativo edificio);
- implementazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche, antincendio e separazione olio/acqua;
- inserimento di barriere antifiamma tra isole di potenza, ove non possibile tenere una distanza di 6m tra le stesse;
- inserimento di una barriera antirumore a tutela dei recettori prossimi all'impianto;

CONSIDERATO altresì che, secondo il progetto già autorizzato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV della Stazione Elettrica (SE) della RTN 380/150 kV di "Rumianca", mediante l'uso delle infrastrutture esistenti di proprietà della società medesima;

DATO ATTO quindi che, rispetto alla configurazione già autorizzata con Decreto n. 55/15/2021, non è prevista la realizzazione di nuove opere di rete per la connessione dal momento che, in coerenza con quanto già evidenziato nel decreto direttoriale di autorizzazione n. 55/15/2021, la STMG predisposta da Terna e accettata dal proponente prevede il mantenimento dello schema di connessione già esistente per la centrale termoelettrica e la sola realizzazione di impianti di utenza per la connessione del sistema BESS;

CONSIDERATO che per il progetto di variante non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del D.Lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA.

VISTA la nota prot. MASE n. 0028290 del 14.02.2024, con la quale la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, responsabile del procedimento, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-



Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 55/15/2021, relativa all'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia BESS per un massimo di circa 40 MW presso la Centrale termoelettrica di Assemini (CA);

- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, con istanza prot. ENEL-ELF-28/03/2024-0000037 acquisita al prot. MASE n. 0060644 del 29.03.2024, Enel Produzione S.p.A., vista la scissione parziale operata con atto notarile rep. N. 69790, racc. N. 36356 del 25.03.2024, registrato a Roma 5 il 26 marzo 2024 al n. 3113 Serie 1/T, ha richiesto la voltura del Decreto 55/15/2021 e del relativo procedimento di variante nei confronti della società Enel Libra Flexsys S.r.l.;

VISTO il Decreto 55/05/2024/VL del 30 maggio 2024 con il quale la ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (ora Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi) dello scrivente Dicastero ha volturato il Decreto 55/15/2021 ed il relativo procedimento di variante alla società Enel Libra Flexsys;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri/nulla-osta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'allegato A al presente decreto;

RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0118057 del 26.06.2024 con cui la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, responsabile del procedimento:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica per la modifica dell'autorizzazione di cui al Decreto n. 55/15/2021 sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0118057 del 26.06.2024;

VISTO l'articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "*altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67*".

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0060644 del 29.03.2024 con cui la società Enel Libra Flexsys S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28



dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti la realizzazione di 11 impianti di accumulo elettrochimico (BESS- Battery Energy Storage System) e un progetto di rifacimento di OCGT, di cui al seguente elenco, della società Enel Libra Flexsys S.r.l. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: 1)Assemini BESS [...]”

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto di variante approvato dalla Conferenza di Servizi, e in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

RICHIAMATI gli atti d'ufficio, i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., di cui all'**Allegato A** al presente decreto ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Enel Libra Flexsys S.r.l. avente sede in Roma (RM) – Via Luigi Boccherini, 15 - CAP 00198 - codice fiscale n. 17422871008, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 55/15/2021 per la realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico BESS per un massimo di circa 40 MW presso la centrale termoelettrica di Assemini (CA), in conformità alla variante di progetto presentata con l'Istanza (prot. MASE n. 0212320 del 27.12.2023).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con la variante di progetto presentata dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.



2. In caso di necessità di ulteriori varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Libra Flexys S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Sardegna, al Comune di Assemini (CA) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 **Programma dei lavori**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, resta valido il programma dei lavori di cui al Decreto n. 55/15/2021 che si intende qui confermato.
2. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto n. 55/15/2021, la Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione



Sardegna, al Comune di Assemini (CA) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione e che si aggiungono alle prescrizioni già poste con Decreto n. 55/15/2021:

a) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, Ufficio Prevenzione:

- i. dovranno essere rispettate tutte le vigenti disposizioni di legge disciplinanti l'attività;
- ii. al termine dei lavori il Responsabile legale dell'attività, ai sensi del D.Lgs 08.03.2006, n. 139, e dell'art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, dovrà inoltrare a questo Comando la Segnalazione certificata di inizio attività;
- iii. la segnalazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica e dalle certificazioni elencate come allegato al parere prot. 9613 del 09.05.2023.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento

- nota prot. 0151687 del 22.02.2024 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0034270 con cui l'ANAS ha espresso la propria non competenza in merito al procedimento in argomento;
- nota prot. M_D AD06E81 REG2024 0004242 del 26.02.2024 acquisita al prot. MASE n. 0036926 del 27.02.2024, con cui il **Comando Militare Esercito Sardegna, SM Ufficio Personale Logistica e Servitù Militari - Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari**, ha espresso parere favorevole di Forza Armata alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- nota prot. M_D MSULOGCA 0003617 del 04.03.2024 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0041912, con cui il **Comando Marittimo Autonomo Ovest**, ha espresso il nulla osta per quanto di competenza, ai soli fini militari marittimi, all'esecuzione degli interventi previsti dal progetto in argomento;
- nota prot. dipvfvf.COM-CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007163 del 05.04.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0064879, con cui il **Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Comando di Cagliari, Ufficio Prevenzione**, ha confermato anche per il procedimento di variante in argomento, la valutazione favorevole di conformità antincendio di cui all'articolo 3 del D.P.R. 151/2011, nel rispetto di prescrizioni, precedentemente trasmessa al proponente con nota prot. 9613 del 09.05.2023;
- nota prot. 212740/RU dell'11.04.2024 acquisita al prot. MASE n. 0069047 del 12.04.2024, con cui l'**Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Accise**, tenuto conto che la descritta variante progettuale non ha sostanziale rilevanza di carattere fiscale, ha ribadito i contenuti del parere già espresso con precedente nota prot. n. 15026/RU del 05.08.2020;
- nota acquisita al prot. MASE n. 0097729 del 28.05.2024, con cui la **Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, come precedentemente comunicato, ha confermato che non sussistono propri profili di competenza.